

## Le nostre risposte alle obiezioni più frequenti

- 1) **Le intenzioni del comitato promotore non corrispondono agli effetti dell'esito referendario: l'abrogazione dell'omicidio del consenziente comporterà una totale liberalizzazione di questa fattispecie e non solo la legalizzazione dell'eutanasia.**

**Risposta:** Tale scenario si fonda su basi giuridiche e sociali errate: infatti gli effetti giuridici di un'abrogazione devono essere valutati alla luce della realtà sociale e della prassi giuridica relativa all'art. 579 c.p. Il nuovo contesto costituzionale nel quale si inserirà la normativa di risulta a seguito del referendum è oggi caratterizzato sia dalla vigenza della legge 219/2017 che definisce le caratteristiche che il consenso del richiedente deve avere nell'ambito di un percorso di fine vita, sia dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 che individua le circostanze per le quali si possa legittimamente chiedere la morte volontaria.

**Approfondimento:** Nel contesto normativo attuale, se qualcuno uccidesse una persona invocandone il previo consenso, la vicenda si aprirebbe con la sua incriminazione per omicidio volontario. La sussistenza di un valido consenso, valutato sulla base della legge 219/2017, presuppone non solo maggiore età ed assenza di infermità psichiche, ma anche l'assenza di una semplice condizione di «deficienza psichica, per un'altra infermità» (diversa, e intrinsecamente meno grave di quella suscettibile di determinare una vera e propria «infermità di mente»). La «deficienza psichica» copre una vasta, potenzialmente indeterminata, gamma di disturbi, di carattere nevrotico o dipendenti da un'infermità fisica, tutti suscettibili di rendere invalido il consenso. Come fornire la prova che nessuno di questi disturbi lo abbia inficiato? Il solo fatto che una persona, in condizioni apparenti di perfetta salute fisica e psichica, abbia consentito alla propria uccisione, finirebbe con l'apparire assurdo ed irragionevole, quali che fossero gli elementi precostituiti per dimostrarlo. Ne deriva che in assenza di un consenso prestato ai sensi della legge sul consenso informato n. 219/2017, il consenso verrà valutato come invalido facendo rientrare la condotta nelle maglie dell'art. 575 in tema di omicidio doloso.

- 2) **Se il referendum andasse a segno ci troveremmo di fronte alla situazione paradossale per cui l'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) è consentito solo in alcuni casi mentre l'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) sarebbe totalmente depenalizzato con conseguente disparità di trattamento.**

**Risposta:** l'art. 579 c.p. non viene totalmente depenalizzato perché il quesito referendario fa salve le tutele poste per le persone più vulnerabili ovvero i minori, gli incapaci anche parzialmente o con una deficienza psichica momentanea e le persone il cui consenso non è libero, ovvero estorto o carpito con l'inganno. In tutte queste circostanze verrà applicata la norma che punisce l'omicidio doloso.

**Approfondimento:** la Corte costituzionale, nella sentenza 242/2019 ha chiarito che occorre tenere in piedi l'art. 580 codice penale per tutelare le persone più vulnerabili da possibili abusi esattamente alla stregua della costruzione del quesito referendario relativo all'art. 579 c.p., che appunto, fa salve le tutele per le persone vulnerabili.

Inoltre, se anche si dovesse creare una contraddizione normativa, un'antinomia, questo fa parte della fisiologica evoluzione del diritto. Dal momento che i sistemi giuridici cambiano e si evolvono è altrettanto fisiologico che per ripristinare un equilibrio fra le norme nei momenti di transizione occorranò degli strumenti: primo fra tutti in quanto a tempestività è *l'interpretazione dei giudici* che fanno vivere il diritto calando il caso concreto all'interno dell'ordinamento giuridico e laddove individuino antinomie, ricorrono ai principi generali dell'ordinamento per dirimere questioni più complesse attraverso le *interpretazioni costituzionalmente orientate*. Inoltre, laddove l'antinomia crei delle disuguaglianze non superabili a livello interpretativo è possibile sollevare *questioni di legittimità costituzionale* per mettere di nuovo in discussione una o più norme. Ultimo, ma in realtà dovrebbe essere la prima fonte normativa, il Parlamento che con il suo intervento può modificare ed introdurre norme.

### **3) Il referendum non è ammissibile in quanto è un referendum manipolativo.**

**Risposta:** Il referendum non è manipolativo in quanto si limita ad abrogare una delle due fattispecie contenute nell'art. 579 codice penale ovvero quella relativa all'omicidio del consenziente mantenendo in piedi la fattispecie di omicidio doloso e tutelando i soggetti vulnerabili.

**Approfondimento:** Questo referendum non è manipolativo ovvero non costruisce una disciplina diversa, connettendo disposizioni che nelle intenzioni del legislatore erano del tutto slegate, bensì taglia in modo netto una fattispecie di reato, ovvero quella dell'omicidio del consenziente, mantenendo intatta la fattispecie di omicidio doloso nel caso in cui sia cagionato nei confronti dei soggetti deboli vulnerabili previsti dal comma 3. Dunque nessuna manipolazione, bensì un'abrogazione a regola d'arte che è qualificata parziale solo perché in questa norma, nell'art. 579 codice penale sono concentrate due diverse fattispecie di reato. Quella **minorante** relativa all'omicidio del consenziente e quella che è ricondotta nell'art. 575 codice penale ovvero omicidio doloso perché in quel caso il consenso è considerato invalido o come non prestato.

### **4) Il referendum non ha riferimenti ai limiti posti dalla corte costituzionale per il reato di aiuto al suicidio. Il mero consenso elimina l'antigiuridicità dell'uccisione, dando vita ad una svolta giuridica irrazionale e contraddittoria.**

Sorprende che alcuni giuristi rilevino come il referendum non faccia riferimento ai limiti posti dalla Corte costituzionale. Sorprende perché non è costituzionalmente possibile inserire in un quesito delle condizioni, dal momento che i referendum popolari sono solamente abrogativi e dunque si limitano ad eliminare parti o intere norme. Per avere una normativa organica, coerente ed equilibrata l'unico strumento possibile è quello di una legge. Partendo da questa consapevolezza, l'Associazione Luca Coscioni nel 2013 ha depositato una proposta di legge di iniziativa popolare, che però non è mai stata discussa dal Parlamento italiano (pdl popolare n. 2 attuale legislatura).

Dal momento che lo strumento referendario è l'unico in grado di ovviare all'inerzia del legislatore attraverso un intervento diretto dei cittadini nella produzione normativa, ma poiché tale strumento ha il limite di essere solo abrogativo, non ci può aspettare una normativa dettagliata e organica da questo strumento.

**5) All'esito del referendum, una persona depressa per questioni amorose o per un fallimento finanziario potrebbe chiedere ad un terzo di ucciderla.**

**Risposta:** L'abrogazione dell'omicidio del consenziente non esplicherà effetti di depenalizzazione per fatti commessi contro persone che non abbiano piena coscienza della propria richiesta. La giurisprudenza sull'art. 579 codice penale è sempre stata univoca su questo punto, che dunque non può e non deve essere strumentalizzato dai detrattori del referendum. Infatti viene sempre applicato il reato di omicidio doloso nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso nei confronti di una persona inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica per altra infermità. A viziare il consenso è sufficiente anche una momentanea diminuzione della capacità psichica che renda il soggetto non pienamente consapevole delle conseguenze del suo atto, come appunto uno stato depressivo o una nevrosi momentanea.

**Approfondimento:** è importante ribadire la definizione che la giurisprudenza ha sempre dato rispetto al concetto di infermità e deficienza psichica, che abbraccia tutti quei casi spesso citati per destare perplessità sulla tenuta del quesito referendario, come la delusione amorosa, la crisi finanziaria dell'imprenditore: queste sono tutte circostanze che, in sede processuale, determinano la contestazione del comma 3, ovvero l'assenza di un consenso valido e l'applicazione del reato di omicidio doloso. Inoltre la giurisprudenza sull'art. 579 c.p. non ha mai incluso uccisioni dovute a futili motivi, per la quale, invece, si apre sempre la strada dell'omicidio doloso, per altro aggravato.

**Risposta più giuridica:**

L'abrogazione dell'omicidio del consenziente non esplicherà effetti di depenalizzazione per fatti commessi contro persone che non abbiano piena coscienza della propria richiesta. La giurisprudenza sull'art. 579 codice penale è sempre stata univoca su questo punto.

Infatti come stabilito da ultimo dalla Cassazione penale sez. I, 19/04/2018, n.747, ai sensi dell'art. 579, comma 3, c.p. debbono applicarsi le disposizioni relative all'omicidio comune nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso nei confronti di una persona inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica per altra infermità. A viziare il consenso è sufficiente anche una non totale diminuzione della capacità psichica che renda, sia pure momentaneamente, il soggetto non pienamente consapevole delle conseguenze del suo atto.

Dunque, come prevede la giurisprudenza (Cass. Pen. n. 288886/2020) "la deficienza psichica è da intendersi come una minorata capacità psichica, anche con compromissione del potere di critica e minorazione della sfera volitiva ed intellettuale che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie".

Dunque, delusioni amorose e crisi depressive rientrerebbero nelle eccezioni sottratte al quesito referendario.

Secondo il Prof. Tullio Padovani, la «deficienza psichica» copre una vasta, potenzialmente indeterminata, gamma di disturbi, di carattere nevrotico o dipendenti da un'infermità fisica, tutti suscettibili di rendere invalido il consenso. Infatti, il Leitmotiv che interamente accompagna la modesta sequela di decisioni è che «il consenso presupposto dell'omicidio del consenziente deve essere serio, esplicito, non equivoco e perdurante sino alla commissione del fatto, ed esprimere una volontà di morire, la cui prova deve essere univoca, chiara e convincente in considerazione dell'assoluta prevalenza da riconoscersi al diritto personalissimo alla vita, non disponibile a opera di terzi» (Cfr., da ultimo, Cass. I 19 aprile 2018, n. 747; Cass. I 26 maggio 2017, n. 3392; Cass. I 17 novembre 2010, n. 43954.).

**6) L'inammissibilità del referendum sarebbe desumibile dalla sentenza Cappato/Antoniani che ha in parte confermato la legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., così non sovvertendo il principio di indisponibilità della vita da parte di terzi.**

**Risposta:** La Corte costituzionale non ha affermato il principio di indisponibilità della vita. Nel caso Cappato/Antoniani, la Consulta ha affermato che la tutela della vita non contrasta con la possibilità del soggetto di ricorrere al suicidio assistito. L' art. 580 codice penale resta costituzionalmente legittimo nella misura in cui, in sua assenza, rischierebbero di emergere “gravi pericoli di abuso nei confronti dei soggetti in condizioni vulnerabili”.

**Approfondimento:** I soggetti vulnerabili a cui si riferisce la Corte costituzionale non possono che essere quelli indicati dall'art. 579 codice penale e che il referendum non tocca, ovvero i minori, gli incapaci e le persone il cui consenso sia stato estorto. Infatti, secondo la Corte, «chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento».

**7) Cancellare l'omicidio di chi consente alla propria soppressione significa legittimare anche le condotte che potrebbero risultare letali, benché non sia certo questo esito. Dunque l'organizzazione di sport mortali con scommesse non più clandestine o l'assenso a rischi lavorativi intollerabili diventerebbero leciti?**

**Risposta:** In questi casi il consenso del soggetto passivo non è un consenso alla propria uccisione, dunque non è tale da scriminare la condotta di chi ne cagiona la morte. Il consenso, proprio perché è in gioco il bene vita deve essere, come accade oggi in piena vigenza dell'art. 579 codice penale sottoposto ad un attento vaglio per verificarne la libertà e la validità.

**Approfondimento.** Se fosse vero quanto contestato, queste fattispecie (giochi pericolosi, scommesse clandestine) attualmente dovrebbero vedere l'applicazione del reato di omicidio del consenziente. Gli esempi fatti invece, a cui si possono assimilare anche i giochi erotici con esiti mortali, sono puniti

dalla giurisprudenza ai sensi della fattispecie di **omicidio colposo** in quanto il consenso prestato dalla vittima non verte sulla propria morte ma sul gioco sessuale in se' o comunque sull'attività sportiva praticata.

**8) Un referendum non può disciplinare una materia “sensibile” come l'eutanasia. Serve una legge organica.**

*Risposta.* La proposta di legge di iniziativa popolare depositata dall'Associazione Luca Coscioni nel 2013 non è mai stata discussa ed attualmente il Parlamento sta discutendo un testo base che non disciplina l'eutanasia bensì si limita a tradurre in legge quanto già previsto dalla Corte costituzionale nel caso Cappato/Antoniani, introducendo ulteriori restrizioni anziché cogliendo l'occasione per emanare una legge completa e ragionevole.

In questo contesto, lo strumento referendario, che ha caratteristiche di massima democraticità proprio per la sua natura diretta e popolare, esplica una funzione non solo ammissibile bensì necessaria sia per la materia del fine vita sia per l'intero sistema penale che oggi è ostaggio di norme di stampo fascista contrarie alla nostra Costituzione.